



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato Istruttore, dott.ssa Alessandra Cucuzza,
visto il provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal Comune di **Sesto San Giovanni** (MI), dati relativi **all'anno 2017** (prot. Cdc 18934-24/12/2018);

visto il provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute adottato, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/16, dal Comune di **Sesto San Giovanni** (MI), dati relativi **all'anno 2018** (prot. Cdc 26632-26/11/2019);

rilevato che risulta che, al 31.12.2017 e al 31.12.2018, il Comune di Sesto San Giovanni detiene:

- partecipazioni dirette in Farmacie Comunali Sesto Srl a socio unico; Cap Holding Spa (9,98%); Consorzio Trasporti Pubblici Spa in liquidazione (41,71%); CoRe Consorzio recuperi energetici Spa (38%); Proaris Srl (40%); Banca popolare etica Scpa (0,0024%) e BCC Milano Soc. coop (0,0007%);

- partecipazioni indirette, per il tramite di Cap Holding Spa, in: Amiacque Srl, Pavia Acque Scarl; Rocca Brivio Sforza in liquidazione;

vista la nota di questo Ufficio prot. Cdc 17972-21/11/2018 che, in relazione al provvedimento di ricognizione straordinaria ex art. 24 Tusp, rilevava:

- la presenza di 3 esercizi in perdita su 5 in relazione alla società Farmacie Comunali Sesto srl;

- la presenza di un organo di amministrazione collegiale composto da 5 membri senza che risulti indicata la delibera assembleare ex art. 11 co. 3 Tusp in relazione alla società Cap Holding Spa;



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114333

e-mail: sezione.controllo.lombardia@corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

-la presenza di 3 amministratori e nessun dipendente nella società Proaris srl;
rilevato che il provvedimento ex art. 20 dati 2017 dà atto che con determina
dirigenziale n. 1492 del 09.11.2018 è stata aggiudicata la vendita dell'intera
partecipazione nella società Farmacie Comunali Sesto srl e il successivo
provvedimento ex art. 20 dati 2018 aggiunge che la vendita è stata perfezionata
contrattualmente in data 07.02.2019;

rilevato che nel provvedimento ex art. 20 Tusp - dati 2017 si precisa che la nomina
di un Consiglio di Amministrazione nella società Cap Holding Spa si è avuta
nell'assemblea del 01/06/2017 la quale ha motivato la decisione in considerazione
dei seguenti elementi: *"la complessità di CAP Holding (n. 199 soci), il numero di clienti
gestiti (quasi 2 milioni e mezzo) e di patrimonio (oltre un miliardo di euro), nonché il
fatturato (oltre 300 milioni di euro)";*

rilevato che, a tutto il 2018, permane la criticità della mancanza di dipendenti di
Proaris srl di cui all'art. 20 co. 2 lett. b) Tusp;

rilevato che è in corso la liquidazione della società CTP Spa;

rilevato che nel 2018 la società CoRe Spa ha avviato un progetto unitario con la
società Cap Holding Spa *"per arrivare alla definizione di un nuovo Polo Tecnologico che
[...] se completato, darà luogo anche ad un necessario riassetto delle partecipazioni
societarie";*

rilevato che per la partecipazione in Banca popolare Etica Scpa (0,0024%) occorre
riferirsi all'art. 4 co. 9-ter Tusp che fa *"salva la possibilità per le amministrazioni
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento
del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite
dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a
quelli derivanti dalla partecipazione medesima";*

rilevato che la partecipazione detenuta nella BCC Milano risulta minimale
(0,0007%);

considerato, in proposito, che sebbene la rilevanza della partecipazione pubblica
non sia oggetto di specifica disciplina nel TUSP, tuttavia, il profilo dimensionale



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114333

e-mail: sezione.controllo.lombardia@corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

della partecipazione potrebbe incidere sulla valutazione di inerenza/necessarietà della società al fine istituzionale dell'Ente e ciò a prescindere dal carattere quotato o meno della stessa (cfr. in tal senso la delibera di questa Sez. n. 199/2018/VSG); dispone, allo stato degli atti, la chiusura del procedimento istruttorio sull'art. 20 d.lgs. n. 175/16 (dati 2017) e sull'art. 20 d.lgs. n. 175/16 (dati 2018), raccomandando all'ente di valutare attentamente la sussistenza delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni senza azioni di razionalizzazione; riserva ogni ulteriore approfondimento, alla luce dell'evoluzione della situazione dell'ente (attualmente in piano di riequilibrio finanziario pluriennale) e delle sue partecipate, in occasione dei successivi controlli.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Alessandra Cucuzza

AC/mm



CORTE DEI CONTI